



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2018

N.RF037

# INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

[www.redazionefiscale.it](http://www.redazionefiscale.it)

Pag. 1 / 5

<b>OGGETTO</b>	<b>STUDI DI SETTORE 2018 – LE NOVITA'</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	PROVV. 31/01/2018; ART. 9 BIS D.L. 50/2017; ART. 1 CO. 931 LEGGE 205/2017
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>27/02/2018</b>

*Sintesi:* con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2018 sono state approvate le versioni definitive dei **193 modelli**, con le relative istruzioni, per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore 2018 periodo d'imposta 2017.

Salvo ripensamenti del legislatore, si tratterà degli ultimi modelli approvati, posto che dal prossimo anno gli studi di settore saranno sostituiti dagli ISA (Indicatori sintetici di affidabilità fiscale).

I 193 modelli studi di settore 2018 periodo d'imposta 2017 approvati con il Provvedimento del 31 gennaio 2018, sono così suddivisi tra le diverse attività:

- **53** modelli per le attività dei servizi;
- **66** modelli per le attività del commercio;
- **50** modelli per le attività manifatture;
- **24** modelli per le attività professionali;

Si ricorda che l'art. 1 c. 1-bis Dpr 195/99 (come modif. dal DL 201/2011), prevede che i modelli degli studi:

- ⇒ siano pubblicati in G.U. entro il 31/12 del periodo di imposta nel quale entrano in vigore
- ⇒ eventuali integrazioni (es: i correttivi anticrisi) devono essere pubblicate in G.U. entro il 31/03 del periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore.



**Nota :** per il periodo 2017 gli **studi di settore del 2017 non sono stati pubblicati entro il 31.12.2017**. Tale mancanza, dovuta allo slittamento dell'entrata in vigore degli ISA (indicatori sintetici di affidabilità fiscale) al 2018 ad opera della legge di Bilancio 2018, potrebbe giustificare una contestazione di inapplicabilità in caso di eventuali accertamenti fondati (anche) sulle risultanze degli Studi "tardivi".

## COMPOSIZIONE DEI MODELLI E DELLE ISTRUZIONI

Come gli scorsi anni le istruzioni alla compilazione degli studi di settore sono:

- comuni relativamente alla parte generale e ai quadri **A, F e G**,
- comuni relativamente ai quadri **X e T** salvo poche eccezioni;
- specifiche per gli altri quadri (ad esempio, i quadri B o D o E).

QUADRO	DESCRIZIONE	APPLICABILITA'	
Parte generale		Applicabile a tutti gli studi di settore	
Quadro A	Personale addetto all'attività	Tipologia 1	per le attività esercitate in forma di impresa
		Tipologia 2	per le attività esercitate in forma di lavoro autonomo
Quadro F	Elementi contabili	Applicabile a tutti gli studi di settore	
Quadro G	Elementi contabili	Applicabile a tutti gli studi di settore	
Quadro X	Altre informazioni rilevanti		
Quadro T	Congiuntura economica	Applicabile a tutti gli studi di settore	

### CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: [info@redazionefiscale.it](mailto:info@redazionefiscale.it)

### PARTE GENERALE

La parte generale contiene le **istruzioni comuni** a tutti gli studi di settore; quali, ad esempio:

- le regole per individuare i contribuenti tenuti alla applicazione, alla presentazione del modello;
- le ipotesi di esclusione e non applicabilità;
- l'individuazione dell'attività prevalente e le regole generali da seguire nella compilazione.

Come di consueto, allegato a tale documento vi è una tabella che permette una immediata individuazione delle attività (individuate in base alla codifica ATECO 2007) per le quali risulta approvato uno studio di settore.

Tale parte **non presenta novità** rispetto agli scorsi anni e per quanto riguarda le cause di esclusione con la loro individuazione con lo specifico codice risulta confermato quanto previsto l'anno scorso.

Codice	CAUSE DI ESCLUSIONE DA STUDI DI SETTORE
<b>1</b>	<b>Inizio dell'attività</b> nel corso del periodo d'imposta
<b>2</b>	<b>Cessazione dell'attività</b> nel corso del periodo d'imposta
<b>3</b>	Ricavi/compensi dichiarati superiori ad €. 5.164.569 e fino ad €. 7.500.000
<b>4</b>	Ricavi/compensi dichiarati superiori ad €. 7.500.000
<b>5</b>	<b>Liquidazione ordinaria</b>
<b>6</b>	<b>Fallimento - liquidazione coatta amministrativa</b>
<b>7</b>	<b>Altre situazioni di non normale svolgimento dell'attività</b>
<b>8</b>	<b>Reddito determinato con criteri forfetari</b>
<b>9</b>	<b>Vendite a domicilio</b>
<b>10</b>	<b>Classificazione dell'attività in categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili</b> contenuto nel modello per la comunicazione dei dati
<b>11</b>	<b>Modifica nel corso del periodo d'imposta dell'attività esercitata</b> , nel caso in cui le due attività siano soggette a due differenti studi di settore
<b>12</b>	Soggetti esercenti attività d'impresa, cui si applicano gli studi di settore, per il periodo d'imposta in cui <b>cessa di avere applicazione il "regime dei minimi" ex art. 1 commi da 96 a 117 L. 24 dicembre 2007, n. 244, o il "regime forfet-tario" ex art. 1 commi da 54 a 89 L. n. 190 del 2014</b>
<b>13</b>	<b>Società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile;</b>
<b>14</b>	<b>Soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali</b>
<b>15</b>	Soggetti che esercitano <ul style="list-style-type: none"> <li>- in maniera prevalente <b>l'attività contraddistinta dal codice 64.92.01 - "Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi" o dal codice 66.19.40 - "Attività di Bancoposta" o dal codice 68.20.02 - "Affitto di aziende";</b></li> <li>- due o più attività di impresa, <b>non rientranti nel medesimo studio di settore, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore relativo all'attività prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.</b></li> </ul>

## QUADRO A

Il quadro A come noto contiene le informazioni utili alla compilazione dei dati afferenti il **personale impiegato nell'attività economica**.

Le principali novità previste nelle istruzioni dei quadri A riguardano le figure soppresse a seguito della attuazione del "Jobs act".

### FIGURE SOPPRESSE DAL D.LGS 81/2015 (JOBS ACT)

- forme di collaborazione "a progetto" disciplinate dagli articoli 61 e seguenti, del Dlgs 276/2003;
- contratti di del lavoro ripartito;
- associazioni in partecipazione che prevedono l'apporto di lavoro da parte dell'associato persona fisica

Le istruzioni al quadro A specificano, infatti che nonostante il Dlgs 81/2015 abbia soppresso tali forme contrattuali ha comunque fatto salvi tutti i contratti in essere al 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore del del decreto), e pertanto nel **quadro A sono ancora presenti tali casistiche**.

Sono presenti anche i contratti di **prestazione occasionale**, disciplinati dall'articolo 54 bis, legge 96/2017, di conversione del DI 50/2017.

Il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, assunti con i suddetti contratti vanno come al solito indicati al **rigo A02**.

**A02** Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoratori a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro

## REGIME SEMPLIFICATO PER CASSA

Anche i **quadri F e G** che come noto sono rispettivamente destinati ai dati contabili per agli studi di settore riguardanti attività esercitate in forma di impresa e lavoro autonomo, non presenta grosse novità rispetto allo scorso anno.

Si segnala il fatto che all'interno delle motivazioni del provvedimento di approvazione dei modelli, sono presenti le logiche che hanno portato all'adozione di determinate soluzioni finalizzate a gestire il "passaggio" dalla competenza alla cassa per le imprese di cui all'articolo 18 del Dpr 600/1973 in **contabilità semplificata**.

### CONTRIBUENTI IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA

- La legge di bilancio 2017 è intervenuta sulla tassazione dei redditi delle suddette imprese, sostituendo il vigente principio di competenza per il computo degli elementi che concorrono a formare l'imponibile con il principio di cassa.
- Con riguardo alle rimanenze finali viene previsto che il reddito del periodo di imposta in cui si applicano le nuove disposizioni deve essere ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente, secondo il principio della competenza.
- Per gli anni successivi, in applicazione dalla contabilità semplificata per cassa, si assiste all'irrelevanza reddituale delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali.

Il nuovo **Mod. Redditi 2018**, approvato con Provv. 30/01/2018, recepisce tali novità tramite l'eliminazione dei rigi RG8 e RG9 e l'introduzione del rigo RG38 nel riquadro "Altri dati".

**MODELLO REDDITI PF 2018**

<b>RG6</b> Plusvalenze patrimoniali		(di cui 1		2		,00		,00	
<b>RG7</b> Sopravvenienze attive								,00	
<b>RG10</b> Altri componenti positivi	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	25	26	27	28	29	30	31	32	33
	31	32	33	34	35	36	37	38	39
	37	38	39	40	41	42	43	44	45
	45	46	47	48	49	50	51	52	53

**Altri dati**

<b>RG37</b> Dati da riportare nel quadro RN		Situazione		Credito di imposta sui fondi comuni di investimento		Credito per imposte pagate all'estero		Altri crediti	
(di cui da art.5		Ritenute		Eccedenze di imposta		Acconti versati		Imposte delle controllate estere	
,00 )		,00		,00		,00		,00	
<b>RG38</b> Rimanenze finali		Insussistenza rimanenze		Art. 92		Art. 93		Art. 94	
1		2		3		4		5	
,00		,00		,00		,00		,00	

**Gestione delle rimanenze nel modello Redditi 2018 per le imprese in contabilità semplificata per cassa**

Nel Provv. 31/01/2018 relativo all'approvazione dei modelli dei studi di settore, si legge che la riunione della Commissione degli esperti del 14/12/2017 ha espresso parere favorevole alla presentazione di una proposta di metodologia di modifica degli studi di settore (**correttivi**) applicabile alle suddette imprese minori per la gestione del passaggio dalla competenza alla cassa.

Al fine di far scattare questi correttivi, i dati da dichiarare all'interno dei modelli:

- saranno integrati con informazioni aggiuntive;
- tra cui le rimanenze finali di magazzino.

Tali dati saranno presenti nei dati **extra contabili** o nel **quadro T**.

La **modulistica degli studi di settore** sarà, quindi, **oggetto di integrazione** con l'introduzione delle predette informazioni aggiuntive (le modifiche dovranno essere approvate e pubblicate in G.U. entro il 31/03/2018).



**ALTRI DATI:** le ulteriori informazioni da indicare, per consentire l'applicazione dei correttivi, dovrebbero essere, oltre alle rimanenze:

- ⇒ il dato afferente l'eventuale esercizio della **opzione per il regime di cassa con il criterio della "registrazione"**;
- ⇒ alcuni dati già richiesti all'interno della dichiarazione Iva, quali le operazioni imponibili effettuate verso soggetti Iva, quelle con applicazione del reverse charge e quelle effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 17-ter del Dpr 633/1972.

### ELIMINAZIONE QUADRO V

In un'ottica di sempre maggiore riduzione delle informazioni richieste all'interno dei modelli e degli adempimenti, **non risulta più presente**, rispetto alla precedente annualità, **il quadro V** (ulteriori dati specifici).

In esso erano contenute le informazioni utili a individuare alcune fattispecie cui risultano collegate delle particolari modalità applicative degli studi (DM 11 febbraio 2008).

### CASISTICHE DA INDICARE NEL QUADRO V

- cooperativa a mutualità prevalente
- redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali
- applicazione del nuovo regime forfetario agevolato e del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità nel periodo d'imposta precedente.



**Nota:** tali fattispecie vengono indicate nelle cause di esclusione con i codici da "12" a "15". A tal proposito si veda paragrafo precedente "Parte generale".

### ULTIMO ANNO STUDI DI SETTORE

Si ricorda, infine, che quest'anno dovrebbe essere l'**ultimo anno** di applicazione degli studi di settore.

Il DL 50/2017 (cd. "Manovra correttiva"), come modificato dalla L. n. 96/2017, all'art. 9-bis aveva infatti disciplinato il passaggio dagli studi di settore agli **indici sintetici di affidabilità fiscale** (cd. "ISA"); il debutto di quest'ultimi doveva avvenire proprio nei modelli 2018 periodo d'imposta 2017 solo per alcune attività in coabitazione con gli studi di settore per le attività rimanenti.

Tuttavia, la legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017), al fine di "assicurare a tutti i contribuenti un trattamento fiscale uniforme e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari" ne ha stabilito il **differimento al periodo d'imposta 2018**.



#### **Lettera c), comma 1, art. 15, TUIR**

"gli indici sintetici di affidabilità fiscale, previsti dall'articolo 9- bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, **si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018**" (articolo 1 - comma 931)".

PERIODO D'IMPOSTA	D.L. 50/2017	LEGGE DI BILANCIO 2018
2017	STUDI DI SETTORE	STUDI DI SETTORE
	ISA	
2018	ISA	ISA